

An aerial photograph of a rural landscape. In the foreground, there are several rows of lush green vineyards. Behind them, a small pond is surrounded by trees. The middle ground features a mix of green fields and brown, tilled soil. In the background, there are rolling hills with scattered houses and more greenery under a blue sky with light clouds.

FUTURA PAC 2028-2034

Regioni Nord Est

Mestre - 7 maggio 2026

Interventi settoriali

Aspetti finanziari: Quadro Finanziario Pluriennale e Fondo unico rischiano di disattendere OCM e finanziamento OP/AOP: L'attuale sistema di finanziamento dell'OCM non prevede un limite fisso: il contributo dipende annualmente dal valore e dal numero dei programmi operativi presentati, senza una dotazione predefinita.

Cofinanziamento nazionale $\geq 30\%$: Il nuovo sistema di cofinanziamento nazionale potrebbe compromettere la parità di condizioni tra le organizzazioni di produttori, generando differenze competitive a seconda del sostegno fornito dai singoli Stati membri. Incentiva rinazionalizzazione, crea disparità tra Stati membri e rischia di alterare il mercato interno.

Problemi OP/AOP transnazionali: il cofinanziamento può favorire aziende agricole estere.

Regole cofinanziamento e quote: assenti nella revisione regolamento OCM/PAC; serve coerenza normativa.

Transizione e percentuali aiuto: mancano indicazioni sulla transizione fra programmazioni, tenuto conto che i programmi operativi approvati oggi con il 100% di contributo UE sono di durata pluriennale e in molti casi scadono ben oltre il 2028.

Messaggio chiave:

- **Occorre garantire coerenza normativa e una transizione ordinata per gli interventi settoriali, evitando disparità competitive tra OP/AOP nel mercato interno.**
- **Si propone di armonizzare le percentuali di aiuto previste per i singoli interventi settoriali vigente/futura; ortofrutta (50%), miele (50-60%), vino (19-40%).**
- **per non svilire il fondamentale principio di aggregazione dell'offerta, si chiede che la deroga fatturazione comune possa essere utilizzata solo nei primi 2 anni di nuova OP.**

Principio di non arrecare un danno significativo (DNSH)

La norma:

- Il principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH), previsto dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, si applica a tutti gli interventi finanziati dal Fondo unico, salvo un’unica eccezione stabilita dall’art. 7/3.
- Tale eccezione riguarda “i pagamenti nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettere da **a) a f)**, o) e p)”, limitatamente al sostegno ai prodotti agricoli locali e subordinatamente al rispetto della **gestione responsabile delle aziende agricole**, come definito dall’articolo 3 del regolamento sulla PAC.

Criticità:

- L’applicazione del principio DNSH agli investimenti di piccole dimensioni e quelli realizzati tramite l’approccio LEADER, ove è previsto il ricorso a costi semplificati, può rappresentare un onere significativo per i beneficiari.

Esperienza PNRR

- Sulla base della recente esperienza in materia di PNRR, dove la valutazione del DNSH è stata effettuata a livello di singolo investimento, nella consultazione europea sul principio DNSH sono state proposte semplificazioni e deroghe, per ridurre gli oneri amministrativi soprattutto per investimenti di modesta entità (poche decine di migliaia di euro).
- Il Governo italiano (Dipartimento Coesione), diverse autorità regionali, Organismi pagatori e Associazioni degli agricoltori hanno suggerito che tali oneri siano assorbiti a livello di Programma, invece che a livello di singola operazione.

Richiesta a DG AGRI e MASAF

- Si propone di estendere l’esenzione dell’applicazione del principio ai progetti fino a 400.000 euro, inclusi quelli in ambito LEADER e, più in generale, a tutti i casi in cui siano utilizzabili i costi semplificati.
- Si richiede che tali oneri siano assorbiti a livello di intervento, invece che a livello di singola operazione.
- Si richiede inoltre l’emanazione di linee guida operative sul DNSH.

Costi semplificati

Apprezzabile la grande spinta alla semplificazione attraverso il ricorso a forme di costo semplificato - intesi come costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari - per:

- progetti in approccio ordinario con costo totale ≤ 400.000 o per progetti i connessi a situazioni di crisi ≤ 100.000 euro, con la sola eccezione dei progetti che rientrano negli aiuti di Stato (art .78 Reg. Fondo unico)
- progetti realizzati in approccio LEADER, l'obbligo di costi forfettari o semplificati per i costi di gestione e per i progetti sotto i 20.000 e fortemente promossi per l'avvio di start up non agricole entro i 100.000 (art. 77 Reg. Fondo unico).

Tuttavia ci sono grandi difficoltà ad applicare tali metodologie su progetti **con voci di spesa molto eterogenee**, come accade in particolare in approccio Leader.

Il tema principale è come definire la congruità delle spese?

Richiesta a DG AGRI e MASAF

Emanare linee guida operative sui costi semplificati (piccoli progetti e LEADER):

- **modalità di applicazione dei costi semplificati e criteri per la definizione della congruità della spesa**
- **per le procedure di controllo in fase di pagamento**

Condizionalità

In questa programmazione, il quadro normativo relativo alla condizionalità ha generato dubbi tra operatori, aziende e CAA/Op fin dal primo anno (ad esempio in riferimento a BCAA7).

È auspicabile che la scelta riguardante la condizionalità sia basata su un quadro normativo chiaro e per quanto possibile uniforme a livello europeo, definito fin dall'inizio della programmazione e il più semplice possibile da applicare.

È fondamentale che ai tavoli di definizione degli interventi e degli impegni vi sia una consapevolezza condivisa dell'impatto organizzativo che tali scelte comportano in termini di controlli.

Richiesta a DG AGRI e MASAF

- **Necessità di definire regole di condizionalità chiare e stabili fin dall'avvio, valutando l'impatto su controlli e operatività**

Ambiti non più regolati: effetti sul Piano Unico

Contesto (PAC 2023–2027). Alcuni aspetti non sono più normati in modo puntuale da Regolamento e sono demandati agli Stati membri, aumentando rischio di disomogeneità operative e complessità applicative.

Con il Piano unico: cosa cambia? Gli aspetti non normati vanno ricondotti al “sistema Piano unico” con due logiche possibili:

- Gestione trasversale (sistema): regole/processi comuni applicabili a più ambiti per garantire coerenza, che porterebbe a criteri, procedure e strumenti coerenti con minori ambiguità e disomogeneità.
- Gestione per capitolo PAC: declinazioni per ambito/intervento, con rischio di frammentazione senza un quadro comune che può comportare differenze tra interventi su disegno dei controlli, carico operativo, verificabilità e gestione contestazioni.

Richiesta a DG AGRI e MASAF

- **Definire da subito un quadro unico, chiaro e stabile per gli ambiti non normati, valutando impatti su controlli, procedure, strumenti applicativi e coerenza tra impegni e capacità di verifica.**



Emilia-Romagna. Insieme, con cura.